

Art. 5.

Possono, in via eccezionale, essere iscritti nei quadri onorari della riserva navale, con titoli corrispondenti agli alti gradi della gerarchia militare, quelle notabilità nazionali che con l'esercizio o con la coltura di studi connessi con la tecnica navale hanno acquistato speciali benemerienze.

Tali titoli saranno conferiti con decreto reale, sopra parere conforme del Comitato degli ammiragli, e determinati dal regolamento di cui all'articolo 22.

(È approvato).

Art. 6.

Possono essere iscritti tra gli ufficiali dello stato maggiore generale nella riserva navale (quadri onorari) i capitani della marina mercantile in servizio professionale:

a) col grado di capitano di corvetta, quando abbiano il brevetto di capitano superiore e contino non meno di due anni di navigazione in comando di piroscafi impiegati in lontani traffici, ovvero tre anni di navigazione in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso. I capitani di lungo corso che abbiano avuto per quattro anni il comando di piroscifo in navigazione transoceanica saranno considerati come i capitani superiori della marina mercantile, e quindi capaci di conseguire il grado di capitano di corvetta;

b) col grado di tenente di vascello, i capitani di lungo corso con sei anni di navigazione di cui due anni al comando di piroscafi, ovvero con sei anni di navigazione, di cui tre anni in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso.

A questo articolo vi è un emendamento proposto dall'onorevole Marcello. Però dovrebbe essere accettato dal ministro e dalla Commissione, perchè possa mettersi a partito.

DI PALMA, *relatore*. Ne abbiamo conoscenza e la Commissione per parte sua non ha difficoltà ad accettarlo.

DAL VERME, *presidente della Commissione*. La Commissione lo fa suo.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io lo accetto.

MARCELLO. Se il ministro e la Commissione accettano il mio emendamento e dichiarano anzi di farlo proprio, io li ringrazio, e mi astengo dal disturbare la Camera con la mia parola per svolgerlo.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 6 con la modificazione proposta

dall'onorevole Marcello, ed accettata dal ministro della marina e dalla Commissione:

I capitani della marina mercantile in servizio professionale possono essere iscritti nel ruolo degli ufficiali dello stato maggiore generale (riserva navale); (quadri onorari):

a) col grado di capitano di corvetta, i capitani superiori di lungo corso che abbiano tenuto, per non meno di due anni, il comando di piroscafi in viaggi di lungo corso, oppure, per tre anni, di navi a vela impiegati negli stessi viaggi;

I capitani di lungo corso che abbiano tenuto, per quattro anni, comando di piroscafi addetti al trasporto di passeggeri in viaggi di lungo corso:

b) col grado di tenente di vascello, i capitani di lungo corso con sei anni di navigazione, di cui due anni al comando di piroscafi, ovvero con sei anni di navigazione, di cui tre anni in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso.

Metto a partito l'articolo 6, così modificato.

(È approvato).

Art. 7.

Sono nominati ufficiali di complemento nei quadri della riserva navale, quando soddisfino a determinate esigenze di idoneità da stabilirsi da apposito regolamento:

a) i cittadini dello Stato che, pur non avendo servito nella regia marina, non abbiano oltrepassata l'età di 40 anni, ed abbiano compiuto un determinato periodo di esercizio professionale che li renda atti all'esercizio di servizi militari, tecnici e navali della regia marina;

b) i sott'ufficiali della regia marina di determinate categorie, di grado corrispondente a quello di nocchiere di 1ª e di 2ª classe, i quali abbiano lasciato il servizio con almeno otto anni di servizio effettivo e non abbiano oltrepassati 45 anni di età;

c) i sottocapi e i comuni del Corpo reale equipaggi, all'atto del loro avviamento in congedo illimitato, quando abbiano seguito uno speciale corso di abilitazione.

L'organico degli ufficiali di complemento è fissato per decreto reale, in base alle esigenze del servizio ad essi affidato.

(È approvato).

Art. 8.

I quadri degli ufficiali di complemento comprendono ufficiali dello Stato maggiore